

**DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO AGEVOLATO DELLA MOROSITA’
LOCATIVA RELATIVA AD IMMOBILI AD USO ABITATIVO**

Art. 1

Oggetto

1. La presente regolamentazione disciplina la concessione, a beneficio dei conduttori di alloggi e.r.p., di dilazioni di pagamento della morosità locativa relativa ad immobili ad uso abitativo

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Hanno possibilità di richiedere la concessione di un piano di rateizzo i soggetti conduttori, a qualsiasi titolo, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gestiti da ACER.
2. La concessione del piano di rateizzo non costituisce in alcun modo riconoscimento di regolarizzazione della posizione locativa nei confronti di coloro che non dispongano di un legittimo titolo locativo.

Art. 3

Morosità rateizzabile

1. La morosità per la quale può essere richiesta la rateizzazione è quella maturata a tutta l’ultima fattura scaduta.
2. Non è ammessa la rateizzazione di un importo parziale rispetto all’intera morosità di cui al comma precedente. Non è ammessa la rateizzazione in presenza di altri piani di rateizzo presso ACER.
3. Coloro che hanno già sottoscritto un rateizzo con il Concessionario della riscossione per la propria morosità locativa e.r.p. possono richiedere la sottoscrizione di un rateizzo per l’eventuale ulteriore morosità non già ricompresa nella dilazione in corso con lo stesso Concessionario.

Art. 4

Piano di rateizzo

1. La sottoscrizione del piano di rateizzo da parte dei conduttori dovrà contenere il formale riconoscimento del debito, di cui all’art. 3 comma 1 del presente regolamento, maturato nei confronti di ACER Campania.

Acer Campania – Via Domenico Morelli, 75 80121 Napoli – C.F. P.IVA 08496131213 – www.acercampania.it

Art. 5

Termini e modalità per poter accedere alla rateizzazione della morosità

1. La richiesta di rateizzo da parte dei conduttori potrà essere inoltrata, esclusivamente tramite l'Ufficio protocollo anche a mezzo PEC.
2. Le richieste di rateizzo, redatte su apposito facsimile saranno indirizzate all'Agenzia, specificando nell'oggetto il dipartimento di competenza. E' ammessa la presentazione tramite delega, secondo le disposizioni di legge ed utilizzando l'apposito modello.

Art. 6

MODALITÀ DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE

1. ACER, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. Per i richiedenti con un indicatore ISEE non oltre € 6.000 ed importi di morosità superiori a € 3.000 la rateizzazione potrà avere la durata massima di settantadue rate mensili.

Art. 7

Interessi di dilazione

1. Sulle somme rateizzate gravano gli interessi di dilazione, da calcolarsi al tasso di interesse legale vigente alla data di sottoscrizione.

Art. 8

Decadenza dal beneficio del rateizzo

1. Il mancato pagamento di almeno tre fatture, anche non consecutive, emesse successivamente alla sottoscrizione del piano di rateizzo, comporta, senza obbligo di ulteriore comunicazione al debitore e/o al garante, l'automatica revoca del beneficio della rateizzazione nonché l'avvio o la ripresa delle procedure amministrative/giudiziarie per il recupero coattivo delle somme e degli immobili. L'avvio o la ripresa di tali



partite relative anche alle morosità locative erp di competenza di questo Ente.

2. I destinatari di un provvedimento di decadenza dai benefici del rateizzo non potranno più accedere ad una ulteriore concessione salvo che il debito maturato non sia garantito da altro soggetto.
3. Nei limiti dei tempi tecnici di riaccredito delle somme pagate, è previsto un monitoraggio trimestrale dei rateizzi con relazione al Collegio dei Revisori.

Art. 9

Procedure recupero coattivo

1. L'Agenzia sospenderà le proprie procedure amministrative e giudiziali per il recupero coattivo della morosità e degli immobili nei confronti di coloro che sottoscrivono piani di rateizzo, ai sensi della presente regolamentazione e/o accordati dal Concessionario per la riscossione, che coprano l'intera morosità locativa in questione.
2. I conduttori potranno chiedere la rateizzazione anche delle spese già sostenute o maturate per le procedure amministrative, stragiudiziali e giudiziali promosse dall'Ente per il recupero coattivo della morosità e degli immobili.

Art. 10

Importi dovuti a seguito di ricalcoli della posizione debitoria nell'ambito di verifiche/accertamenti relativi ai redditi dei nuclei familiari

1. Su istanza del debitore in regola con i pagamenti dovuti a ACER, è possibile rinegoziare il rateizzo sottoscritto, in presenza di nuovi importi a debito scaturenti da atti di verifica/accertamento dei redditi del nucleo familiare successivi alla stessa sottoscrizione. La rinegoziazione può riguardare l'incremento dell'importo da rateizzare, per ricomprendervi anche tutta o parte della nuova somma a debito, nonché l'eventuale allungamento della durata del rateizzo, nei limiti massimi previsti.

Art. 11

Pubblicità

- 1 Il presente Regolamento verrà pubblicizzato con un avviso, anche collettivo, all'utenza di riferimento, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.